REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n.51/2024**

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8776 del registro di segreteria, depositato in data 5 luglio 2021, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art.141, co.4, c.g.c., di voler fissare nei confronti della Banca Popolare di Bari S.p.A. con sede legale e direzione generale in Bari, Corso Cavour n.19 (C.F. e P.IVA 00254030729) - in persona del legale rappresentante *pro tempore* e in qualità di tesoriere per il Comune di Corleto Perticara (PZ) nell'anno 2018, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario del predetto anno;

di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria nell'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e di fissare, nel caso del suo protrarsi, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere qualora il conto sia presentato dall'agente/tesoriere o formato d'ufficio.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott. ssa Ilda Coluzzi;

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 67 del 21/07/2021, fissava il termine per il relativo deposito.

In data 07/11/2023 l'Amministrazione faceva pervenire a mezzo PEC il conto giudiziale depositato dal tesoriere per l'anno 2018, regolarmente parificato in data 21/01/2019 e poi, con nota acquisita al prot. 0000470 del 15/11/2023, ne comunicava l'avvenuto deposito.

Con istanza depositata in data 18/01/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata l'udienza "…*per la prosecuzione del giudizio, per prendere, ad esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso, ed in particolare per ivi dichiarare la cessazione della materia del contendere, vista la presentazione del conto per cui è controversia*…".

Nel corso della odierna udienza di discussione del giudizio il P.M., rilevato l'avvenuto deposito del conto succitato, insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

Come esposto in fatto, il conto relativo all'anno 2018 risulta acquisito alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 67/2021.

In ordine al giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c.2 c.g.c., questo viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019,

183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Pertanto, acquisito in atti che il conto è stato depositato dal Comune di Corleto Perticara e viste le richieste del P.M., questo Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 14 maggio 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

Dott.ssa Maria Caputo